



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

del Tribunale di V E N E Z I A

dr.ssa Paola Ferretti

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro R.G. nr. 2205/2015 promossa con ricorso depositato il 30.9.15

da: S: KI

ricorrente



Elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Chiara Santi che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Vittorio Angiolini e Luca Formilan del Foro di Milano per mandato a margine del ricorso.

contro: I.N.P.S.

resistente

Rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente per procura generale alle liti nr. Rep.77778/19476 del 2011 Notaio Castellini di Roma.

IN PUNTO: assegni familiari

Conclusioni del ricorrente: *Voglia codesto Ecc.mo Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, fissata apposita udienza di comparizione delle parti e rigettata ogni istanza contraria, accertare e dichiarare, ove occorra previo annullamento e/o disapplicazione degli illegittimi provvedimenti dell'INPS, il diritto del ricorrente alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF), in regime di parità e senza alcuna discriminazione in ragione della propria cittadinanza, alle stesse condizioni e modalità in base a cui, secondo la normativa statale, vengono erogati ai lavoratori italiani nelle sue medesime condizioni; e per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere le somme dovute, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta.*

Con vittoria di spese, competenze e rimborso del contributo unificato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'odierno ricorso il Sig. Kl ha chiesto, previo annullamento o disapplicazione degli atti di diniego dell'INPS, il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, in regime di



parità e senza alcuna discriminazione in ragione della propria cittadinanza, alle stesse condizioni e modalità con cui vengono erogate ai lavoratori italiani nelle sue medesime condizioni, anche in applicazione dei principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Dhabì c. Italia dell'08.04.2014, con condanna della resistente a corrispondere le relative somme.

Ha allegato di essere cittadino tunisino residente in Italia con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di percepire il sussidio di disoccupazione (Mini ASpl); di essere in possesso dei requisiti reddituali e familiari richiesti dalla normativa nazionale per l'erogazione degli assegni familiari ex art. 2 del d.l. 69/88 conv. in l. 153/88; di avere presentato in data 13.5.14 domanda per ottenere gli assegni per nucleo familiare e che tale domanda è stata respinta dall'Inps sulla base di una errata applicazione dell'art. 23 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina ritenendo cioè il ricorrente non rientra nella nozione di lavoratore in quanto, percependo la indennità di disoccupazione egli ha cessato qualsiasi rapporto di lavoro.

Sostiene in contrario da un lato che è lavoratore anche chi si trova in una situazione di disoccupazione involontaria (art. 38 c. 2 Cost.) e dall'altro che tale comportamento è discriminatorio in quanto adottato nei confronti dei soli stranieri in violazione degli artt. 8 e 10 della Convenzione OIL nr. 143 del 1975, della convenzione Italo-tunisina, dell'art. 11 della direttiva CE 2003/119, degli artt. 9 co 12 e 12 della direttiva 2011/98 UE e dell'art. 41 del d.lgs 40/14 (TU immigrazione) ed inoltre stigmatizzato dalla Corte di Strasburgo con sentenza Dhabì c. Italia relativo ad un caso del tutto analogo (in ricorso 17120/09).

L'INPS si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 in relazione alla omessa dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio.

Nel merito ha affermato l'infondatezza della domanda sia alla luce della corretta interpretazione della convenzione Italia/Tunisia entrata in vigore l'1.6.87, sia della giurisprudenza di legittimità in materia.

Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza del 18.5.16.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va respinta la eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del valore della prestazione oggetto di domanda e ciò perché l'onere in questione - finalizzato a fornire al giudice l'indicazione del limite massimo delle spese, competenze ed onorari liquidabili *nei giudizi per prestazioni previdenziali* pari al massimo al valore della prestazione richiesta - riguarda le sole prestazioni previdenziali e non anche quelle assistenziali come quella in oggetto: un tanto come si desume dall'espresso richiamo ai soli giudizi aventi ad oggetto tale tipologia di prestazione.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Come precisato in narrativa, il ricorrente, cittadino tunisino e residente in Italia con permesso di lungo soggiorno nonché titolare di sussidio di disoccupazione, ha chiesto all'Inps in data 13.5.14 il riconoscimento del proprio diritto agli assegni familiari previsto dall'art. 2 del d.l. 68/88 conv. in l. 153/88 a favore di *lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali*. Tale domanda è stata respinta dall'Istituto perché il ricorrente, essendo disoccupato, non sarebbe un lavoratore (come richiesto non solo dalla normativa nazionale ma anche dalla Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale all'art. 23 c. 2) né potrebbe ad esso essere assimilato ai fini del beneficio in oggetto secondo quanto emerge dalla giurisprudenza di legittimità e in specie dalle sentenze nr. 6155/04 e 12532/09. Inoltre, in tesi di parte resistente i richiami di controparte al divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri secondo la normativa comunitaria e secondo la CEDU sarebbero impropri in quanto la fattispecie riguarda il diritto al trattamento di famiglia per familiari residenti nel paese non comunitario di origine dello straniero



soggiornante in uno stato membro così che la fonte del diritto risiederebbe unicamente nella convenzione bilaterale.

Le argomentazioni dell'Istituto non convincono e devono essere disattese.

In primo luogo il ricorrente, pur disoccupato involontario, rientra nella categoria di soggetti che possono beneficiare degli assegni familiari secondo le previsioni dell'art. 2 del d.l. 68/88 conv. in l. 153/88 a favore di *lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente*: è incontestato che egli fruisca della cd mini ASpl - ovvero della indennità di disoccupazione a requisiti contributivi ridotti spettante ai lavoratori rimasti involontariamente privi di occupazione – che è pertanto una prestazione derivante da lavoro dipendente.

Inoltre il diritto azionato trova il suo fondamento nel principio di parità di trattamento dei cittadini extracomunitari lungo soggiornanti con i cittadini comunitari di cui alla direttiva comunitaria n. 2003/109/CE: questa ha riconosciuto lo status di cittadino extra-comunitario lungo soggiornanti, ne impone agli Stati membri il riconoscimento alle condizioni previste dall'art. 4 della direttiva stessa e, all'art. 11, ha posto il generale principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari, *stabilendo che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda in particolare le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale, ma gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali* (così in Cass. 15220/14). Pertanto della direttiva CE e del principio di parità di trattamento degli extra-comunitari lungo-soggiornanti non può non tenersi conto diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'Istituto.

E tanto deve tenersi conto del principio comunitario che con la sentenza Dhahbi c. Italia dell'8 aprile 2014, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri è incompatibile con il principio di non discriminazione



di cui all'art. 14 della Convenzione Europea. (La sentenza è intervenuta su ricorso di un cittadino tunisino con permesso di lungo soggiorno in Italia contro il diniego opposto al riconoscimento dell'assegno Inps per nuclei familiari ex l. 448/98.

Si evidenzia che l'Inps riconosce gli assegni familiari ai titoli di indennità di Aspl e mini Aspl (cfr circolare 142/12 punto 6) e che pertanto il rigetto della domanda del Khira costituisce una disparità di trattamento rispetto ai cittadini che si trovano nella sua stessa posizione di disoccupato involontario in violazione del principio comunitario di non discriminazione.

L'art. 6 bis del d.l. 69/88 dispone che *“non fanno parte del nucleo familiare (in relazione al quale spettano gli assegni familiari) di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.”*

Sulla base di tale norma la difesa Inps sostiene che, non essendo i familiari del ricorrente residenti in Italia, l'unica disciplina della fattispecie è quella data dalla convenzione italo-tunisina per la sicurezza sociale del 7.12.84 resa esecutiva con l. 735/86. Detta convenzione all'art. 23 co 2 stabilisce che *l lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.* Ne segue che il ricorrente ha diritto agli assegni familiari in quanto soggetto equiparabile al lavoratore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana per beneficiare degli assegni familiari anche se i suoi familiari risiedono in Tunisia.

Diversamente ragionando – ovvero ritenendo che il disoccupato involontario non sia equiparabile al lavoratore cui fa riferimento la Convenzione italo-tunisina e che pertanto questa non sia applicabile alla fattispecie – dovrebbe condividersi quanto rilevato da Trib. Brescia con la sentenza 14.4.15 e cioè che seppure la legge nr. 3/07 di recepimento della direttiva 2003/109/CE all'art. 7, *che ha sostituito l'art. 9 D.*



Lgs. 286/1998, stabil(isce), al co. 12 lett. c), che il lungo-soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (...), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”, tuttavia, lo Stato Italiano non si è avvalso di tale facoltà di deroga, che non può ravvisarsi nella stessa formulazione letterale dell'art. 2 co. 6 legge n. 153/1988 in quanto, per avvalersi della facoltà di cui alla direttiva, lo Stato avrebbe dovuto operare una scelta espressa, come tale successiva e non antecedente alla direttiva ed al suo recepimento (cfr. Corte di Giustizia, sent. n. 24 aprile 2012 C-571/10 Kamberaj). Ne segue la necessaria disapplicazione, per contrasto con la direttiva 2003/109/CE, dell'art. 2 co. 6 legge n. 153/1988 nella parte in cui subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari.

In conclusione il ricorso va accolto accertandosi il diritto del ricorrente alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) – ove sussistenti i requisiti reddituali - con condanna dell'Inps al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, sono a carico Inps.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) – ove sussistenti i requisiti reddituali - con condanna dell'Inps al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.



Le spese di causa, liquidate in € 1.800 oltre accessori e oltre al rimborso del CU, sono a carico Inps.

VENEZIA, 18 maggio 2016

IL GIUDICE

